

Prot.: 23931/RU

Roma, 12 gennaio 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTO, in particolare, l'articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente, o parzialmente, da sostanze solide diverse dal tabacco;

VISTA l'istanza con la quale è stata chiesta, da una società, la registrazione, ai fini della commercializzazione, di quattro nuove marche di prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con nicotina;

VISTA l'istanza, presentata da altra società, con la quale è stato comunicato un nuovo modello di dispositivo per dodici marche, già registrate ai fini della commercializzazione, di prodotti del tabacco da inalazione senza combustione;

VISTI gli esiti delle istruttorie condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

CONSIDERATO che l'importo dell'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di tabacco, rapportato al prezzo medio ponderato delle sigarette (importo di base) è pari a euro 158,00, importo dato dalla somma dell'accisa specifica, pari a euro 29,30 a kg/conv.le, e dell'elemento proporzionale dell'accisa, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico, pari a euro 128,70, corrispondente ad euro 0,158 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale 24 dicembre 2014, prot. n. 104859/RU, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, e rideterminato, per i prodotti di cui è stato comunicato il nuovo dispositivo, il tempo medio necessario per il consumo;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco, commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi degli articoli 39-ter, comma 2-bis, e 39-terdecies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

ARTICOLO 2

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate, che hanno rilevato una variazione del tempo medio di consumo in relazione al nuovo modello di dispositivo comunicato dal produttore.

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto previsto agli articoli 1 e 2, i prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione sono aggiornati e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

TABELLA A

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.n e da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
ISENZIA - FORREST PURPLE CRUSH	298,50	0,85454	0,13502	20	17,50	31,56	51,31	0,05131	1,0262	175,00	3,50
ISENZIA - SUMMER RED CRUSH	299,00	0,85597	0,13524	20	17,50	31,56	51,39	0,05139	1,0278	175,00	3,50
ISENZIA - POLAR GREEN CRUSH	298,60	0,85483	0,13506	20	17,50	31,56	51,32	0,05132	1,0264	175,00	3,50
ISENZIA - ICE BLUE CRUSH	299,56	0,85758	0,13550	20	17,50	31,56	51,49	0,05149	1,0298	175,00	3,50

TABELLA B

Codice	Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a confezione (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a confezione (€)
20227	CAMEL BAIZE OPTION STICKS	298,50	0,85454	0,13502	20	22,50	40,57	51,31	0,05131	1,0262	225,00	4,50
20228	CAMEL BRONZE STICKS	298,70	0,85511	0,13511	20	22,50	40,57	51,34	0,05134	1,0268	225,00	4,50
20229	CAMEL BURGUNDY STICKS	298,20	0,85368	0,13488	20	22,50	40,57	51,25	0,05125	1,0250	225,00	4,50
20230	CAMEL GOLD STICKS	298,00	0,85311	0,13479	20	22,50	40,57	51,22	0,05122	1,0244	225,00	4,50
20231	CAMEL GREEN OPTION STICKS	298,40	0,85426	0,13497	20	22,50	40,57	51,29	0,05129	1,0258	225,00	4,50
20232	CAMEL GREEN STICKS	298,20	0,85368	0,13488	20	22,50	40,57	51,25	0,05125	1,0250	225,00	4,50
20233	CAMEL MAGENTA STICKS	298,00	0,85311	0,13479	20	22,50	40,57	51,22	0,05122	1,0244	225,00	4,50
20234	CAMEL PURPLE OPTION STICKS	298,20	0,85368	0,13488	20	22,50	40,57	51,25	0,05125	1,0250	225,00	4,50
20697	CAMEL AMBER STICKS	298,00	0,85311	0,13479	20	22,50	40,57	51,22	0,05122	1,0244	225,00	4,50
20698	CAMEL SILVER STICKS	298,60	0,85483	0,13506	20	22,50	40,57	51,32	0,05132	1,0264	225,00	4,50
20699	CAMEL TAN STICKS	298,60	0,85483	0,13506	20	22,50	40,57	51,32	0,05132	1,0264	225,00	4,50
20783	CAMEL TEAL STICKS	298,60	0,85483	0,13506	20	22,50	40,57	51,32	0,05132	1,0264	225,00	4,50

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,158, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.